



COMUNE DI CARLANTINO PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI CARLANTINO -Corso Europa, 214 - 71030 PROVINCIA DI FOGGIA

Tel. 0881/552224 – fax 0881/552446 - C.F. 82000860716 – P.IVA 00401300710

PEC: segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 29-11-2023

OGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU anno 2024. Conferma aliquote 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di novembre, in Carlantino, - dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nei termini di legge - si è riunito alle ore 15:33 in sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale risultano:

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Carlantino, li 23-11-2023

Il Responsabile del Servizio
(Responsabile Lucia Fiscante)

COSCIA GRAZIANO	P	MARTUCCI MARILINDA	P
ING.POZZUTO AGOSTINO	P	COSCIA LUCIA PIA	P
GODUTI PIETRO	P	GUERRERA VITO	P
GENOVESE PASQUALINO	P	NEGRINO LORETTA	P
POZZUTO ANGELO	P	PISANI ELISABETTA	A
COSCIA GIOVANNI	P		

Assegnati n. 11

In Carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Raffaele Mario Maccarone con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti AVV. GRAZIANO COSCIA in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare i seguenti commi:

- comma 738, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;
- dal comma 739 al comma 783, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

Considerato che l'art. 1 della Legge 160/2019 dispone:

- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,10 per cento, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che precisamente prevede: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, sia applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019, da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l’adozione del suddetto decreto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato né è stata resa disponibile l’applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del Federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2021 con la quale è stato approvata la modifica del regolamento dell'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Unica;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2022 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/04/2023 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2023;

Preso atto che il comma 751, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;

Preso atto che il comma 743, dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone che: “Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro”.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU già applicate nell'anno 2023;

Rimarcato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dell'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 facenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria approvato con delibera di C.C. n. 13 del 09/04/2021;

Visto il Regolamento delle entrate;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Con votazione espressa per alzata di mano dai n.10 componenti presenti e votanti e con il seguente esito Voti a favore n.6, astenuti nessuno, contrari n.4(Coscia Giovanni, Guerrera Vito, Negrino Loretta e Pozzuto Agostino);

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2024, le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2023:
 - aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze **5,00 per mille** con detrazione d'imposta pari a **€ 200,00**;
 - aliquota per alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica **9,30 per mille** con detrazione d'imposta pari a **€ 200,00**;
 - aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di imposizione **9,30 per mille**;
 - aliquota per aree fabbricabili **9,30 per mille**;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale **ESENTI**;
 - terreni agricoli **ESENTI**;
3. di dare atto che dal 1° gennaio 2024, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
4. di dare atto che le aliquote sono state determinate in conformità alla normativa vigente e al regolamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, utilizzando il formato elettronico di cui al decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
GRAZIANO AVV. COSCIA

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Mario Maccarone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° **567** del **05-12-2023**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-12-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Mario Maccarone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-2023,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Carlantino, lì 29-11-2023

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Mario Maccarone